

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

**(N. 1806-B)**

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 23 marzo 1982  
(V. Stampato n. 1806)*

*modificato dalla XII Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio estero) della Camera dei deputati nella seduta del 31 marzo 1982 (V. Stampato n. 3284)*

**presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato  
(MARCORA)**

**di concerto col Ministro del Tesoro  
(ANDREATTA)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 31 marzo 1982*

**Modificazioni ed integrazioni al decreto-legge 30 gennaio 1979,  
n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione  
straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito, con  
modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95**

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito con modificazioni nella legge 3

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

aprile 1979, n. 95, come sostituito dall'articolo unico della legge di conversione, è sostituito dal seguente:

« Le imprese di cui al primo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, sono soggette alla procedura di amministrazione straordinaria, con esclusione del fallimento, qualora abbiano, da almeno un anno, un numero di addetti, compresi quelli ammessi all'integrazione dei guadagni ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e successive integrazioni e modificazioni, non inferiore a cinquecento, e presentino una esposizione debitoria, verso aziende di credito, istituti speciali di credito, istituti di previdenza e di assistenza sociale non inferiore a quaranta miliardi di lire, di cui almeno uno per finanziamenti assistiti dal contributo dello Stato, e superiore a cinque volte il capitale versato e risultante dall'ultimo bilancio approvato. Il limite dimensionale relativo alla esposizione debitoria è aggiornato al 30 aprile di ciascun anno con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, utilizzando il deflatore degli investimenti lordi riportato nella relazione generale sulla situazione economica del Paese ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95, come sostituito dall'articolo unico della legge di conversione, è sostituito dai seguenti:

« Con il decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria può essere disposta, tenendo anche conto dell'interesse dei creditori, la continuazione dell'eser-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

« Le imprese di cui al primo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, sono soggette alla procedura di amministrazione straordinaria, con esclusione del fallimento, qualora abbiano, da almeno un anno, un numero di addetti, compresi quelli ammessi all'integrazione dei guadagni ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e successive integrazioni e modificazioni, non inferiore a trecento, e presentino una esposizione debitoria, verso aziende di credito, istituti speciali di credito, istituti di previdenza e di assistenza sociale non inferiore a trentacinque miliardi di lire, di cui almeno uno per finanziamenti assistiti dal contributo dello Stato, e superiore a cinque volte il capitale versato e risultante dall'ultimo bilancio approvato. Il limite dimensionale relativo alla esposizione debitoria è aggiornato al 30 aprile di ciascun anno con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, utilizzando il deflatore degli investimenti lordi riportato nella relazione generale sulla situazione economica del Paese ».

Art. 2.

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

cizio dell'impresa da parte del commissario per un periodo non superiore a due anni, prorogabile non più di due volte, su conforme parere del CIPI, complessivamente per non oltre due anni. Con successivi decreti, tenendo anche conto di eventuali richieste del comitato di sorveglianza e su conforme parere del CIPI, può essere in tutto o in parte revocata l'autorizzazione a continuare l'esercizio dell'impresa.

Nel caso in cui imprese collegate ai sensi del primo comma dell'articolo 3 del presente decreto-legge siano assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria con provvedimenti successivi, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su conforme parere del CIPI, può fissare un termine unico per la durata della continuazione dell'esercizio di tutte le imprese a decorrere dalla data dell'ultimo provvedimento, fermo restando che la continuazione dell'esercizio non può avere una durata complessiva superiore a cinque anni a decorrere dalla data del primo provvedimento ».

#### Art. 3.

Dopo il quarto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95, come sostituito dall'articolo unico della legge di conversione, è inserito il seguente:

« I debiti nei confronti di coltivatori diretti, fornitori delle materie prime agricole necessarie allo svolgimento del ciclo produttivo delle imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del presente decreto-legge, sono considerati, ancorchè relativi a prestazioni effettuate prima dell'inizio della procedura stessa, per il loro intero importo, come debiti contratti per la continuazione dell'esercizio

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

**Soppresso.**

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

dell'impresa agli effetti dell'articolo 111, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ».

Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95, è sostituito dal seguente:

« L'ammontare complessivo delle garanzie prestate ai sensi del precedente comma non può eccedere, per il totale delle imprese garantite, i settecento miliardi di lire ».

Art. 5.

Per fronteggiare l'onere derivante dal pagamento delle garanzie già escusse, di cui al precedente articolo 4, è autorizzato un ulteriore intervento di lire 25 miliardi.

All'onere di lire 25 miliardi di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione del capitolo n. 7545 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1982, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa per tale anno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 3.

*Identico.*

Art. 4.

Per fronteggiare l'onere derivante dal pagamento delle garanzie già escusse, di cui al precedente articolo 3, è autorizzato un ulteriore intervento di lire 25 miliardi.

*Identico.*

*Identico.*

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.